



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2022/0277(COD)

29.6.2023

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE
(COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD))

Relatore per parere: Geoffroy Didier

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La legge europea per la libertà dei media mira a riconoscere l'importanza cruciale dei media nell'Unione europea, considerando che la loro pluralità e indipendenza sono necessarie per il corretto funzionamento della democrazia. Negli ultimi anni, l'Unione europea ha assistito a un declino dell'indipendenza e del pluralismo dei media audiovisivi e della stampa in alcuni Stati membri. L'obiettivo della presente proposta è pertanto garantire l'indipendenza e il pluralismo dei media e di assicurarne il corretto funzionamento nel mercato interno, soprattutto alla luce della transizione digitale e dell'emergere di nuovi soggetti.

È importante tenere presente che le piattaforme online, i social network e i motori di ricerca hanno un impatto enorme sulle modalità di trattamento e condivisione delle informazioni. Gli studi hanno dimostrato che attualmente la maggioranza dei consumatori reperisce le proprie informazioni su Internet e, in particolare, sui social network. Questo sviluppo influenza profondamente il modo in cui il consumo dei media e il mercato dei media sono strutturati e sul modo in cui i cittadini ricevono e percepiscono le informazioni. È un dato di fatto che alcuni dei detti soggetti sono importanti fonti di disinformazione e notizie false, rimanendo in parte non soggetti a regolamentazione. Inoltre, tali nuovi soggetti devono essere considerati come diretti concorrenti dei media tradizionali (stampa scritta e media audiovisivi). È pertanto estremamente importante stabilire norme che consentano di trovare una certa parità di condotta. È essenziale includere più efficacemente tali soggetti nel campo di applicazione del regolamento, nel senso che sono necessari obblighi più chiari relativi alla gestione e alla moderazione dei contenuti forniti dai servizi di media su piattaforme online e motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Il chiarimento degli obblighi relativi alla misurazione dell'audience, che deve essere basata su norme comuni, deve comprendere anche le piattaforme online, in modo che anche soggetti quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi, i motori di ricerca di dimensioni molto grandi, le piattaforme di condivisione video o i social network aderiscano agli standard più elevati di misurazione dell'audience.

La legge europea per la libertà dei media non è attualmente in linea con il quadro istituzionale, giuridico ed economico dei media, che varia considerevolmente all'interno dell'UE. Alla luce di ciò, il relatore propone numerose modifiche per adattarsi meglio al diritto dell'UE e soprattutto all'attuale ecosistema in vigore in molti paesi dell'Unione. È importante ricordare che i settori della stampa e dei contenuti audiovisivi sono distinti, non operano nello stesso modo, operano in mercati diversi e sono disciplinati da sistemi diversi. È necessario distinguerli per tenere in considerazione le loro specificità e per adattare i requisiti del testo alla luce della normativa sulla stampa negli Stati membri, che già garantisce un livello elevato di protezione del pluralismo dei media.

Più specificamente, per quanto riguarda la stampa, la legge europea per la libertà dei media conferisce al responsabile editoriale il controllo esclusivo su tutte le decisioni editoriali, privando così l'editore di qualsiasi capacità di dirigere la sua pubblicazione, nonostante sia legalmente e finanziariamente responsabile del contenuto. Esiste il rischio che i giornalisti stessi diventino i responsabili penali per i loro contenuti, il che potrebbe limitare la loro capacità di iniziativa e incoraggiare l'autocensura. La libertà editoriale è in primo luogo responsabilità dell'editore e l'autorità e la responsabilità editoriale non possono essere distinte. Inoltre, la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media dovrebbero essere rafforzati creando l'obbligo per le redazioni di adottare una carta etica. Tale carta sarebbe negoziata tra l'editore e i

giornalisti e stabilita sulla base dei principali principi etici specifici della professione giornalistica.

Infine, la legge europea per la libertà dei media propone di modificare la direttiva sui servizi di media audiovisivi, sostituendo l'ERGA con una nuova struttura (il "comitato"). Tra l'altro, tali disposizioni rischiano di compromettere le tutele delle eccezioni culturali, che offrono una scelta migliore ai consumatori, previste dalla direttiva AVMS. Pertanto, il relatore propone di chiarire l'ambito di applicazione per garantire la conformità con le normative pertinenti. Le disposizioni della legge europea per la libertà dei media dovrebbero offrire le massime garanzie per l'indipendenza e il processo decisionale del comitato e concentrarsi principalmente sul settore audiovisivo e sui servizi digitali. Inoltre, è fondamentale che la legge europea per la libertà dei media accentui disposizioni più rigorose e vincolanti per gli Stati membri, al fine di garantire alle autorità nazionali di regolamentazione un livello di risorse efficace e adeguato per l'espletamento di tutte le loro nuove funzioni.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Le piattaforme online globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e *ad* amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza, i servizi di media devono essere di una certa portata per rimanere competitivi e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante.

Emendamento

(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Le piattaforme online globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e ***possono essere utilizzati in maniera tale da influenzare considerevolmente la formazione dell'opinione pubblica e il dibattito pubblico. Il modo in cui progettano i loro servizi è generalmente ottimizzato a vantaggio dei loro modelli commerciali, spesso basati sulla pubblicità, i quali possono suscitare preoccupazioni di natura sociale*** e amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza, i servizi di media devono essere di una certa portata per rimanere competitivi e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia

all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il mercato interno dei servizi di media però non è sufficientemente integrato e al suo interno sussistono restrizioni nazionali che limitano la libertà di circolazione. ***In particolare***, la presenza di norme e approcci nazionali diversi nei confronti del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, l'insufficiente cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, così come modalità non trasparenti e inique di allocazione delle risorse pubbliche e private, rendono difficile per gli operatori del mercato dei media operare ed espandersi a livello transfrontaliero e provocano disparità di condizioni nell'Unione. L'integrità del mercato interno dei servizi di media può essere compromessa anche da fornitori che si dedichino in modo sistematico ad attività di disinformazione, tra cui manipolazione delle informazioni e ingerenze, e abusino delle libertà del mercato interno; tra questi vi sono anche fornitori di servizi di media controllati statalmente e finanziati da certi paesi terzi.

Emendamento

(4) Il mercato interno dei servizi di media però non è sufficientemente integrato e al suo interno sussistono restrizioni nazionali ***ingiustificate*** che limitano la libertà di circolazione. La presenza di norme e approcci nazionali diversi nei confronti, ***ad esempio***, del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, l'insufficiente cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, così come modalità non trasparenti e inique di allocazione delle risorse pubbliche e private, rendono difficile per gli operatori del mercato dei media operare ed espandersi a livello transfrontaliero e provocano disparità di condizioni nell'Unione. L'integrità del mercato interno dei servizi di media può essere compromessa anche da fornitori che si dedichino in modo sistematico ad attività di disinformazione, tra cui manipolazione delle informazioni e ingerenze, e abusino delle libertà del mercato interno; tra questi vi sono anche fornitori di servizi di media controllati statalmente e finanziati da certi paesi terzi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I destinatari dei servizi di media

Emendamento

(6) I destinatari dei servizi di media

all'interno dell'Unione (persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato membro o che beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e persone giuridiche stabilite nell'Unione) dovrebbero poter godere pienamente della libertà di usufruire di servizi di media liberi e pluralistici nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto di ricevere o di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE⁴⁶.

⁴⁶ "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di

all'interno dell'Unione (persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato membro o che beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e persone giuridiche stabilite nell'Unione) dovrebbero poter godere pienamente della libertà di usufruire di servizi di media liberi e pluralistici, ***nella loro lingua e relativi alle proprie preferenze culturali***, nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto di ricevere o di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE⁴⁶.

⁴⁶ "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.

Emendamento

(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi ***e di servizi di hosting in generale*** possono rientrare nella definizione di fornitori di

fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non esercita la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno cominciato a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. Questo tipo di soggetto potrebbe quindi essere definito sia come fornitore di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come fornitore di servizi di media.

servizi di media. In genere questo tipo di fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non esercita la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online hanno cominciato **a produrre contenuti propri e** a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. Questo tipo di soggetto potrebbe quindi essere definito sia come fornitore di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come fornitore di servizi di media.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. Dato l'impatto significativo che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.

Emendamento

(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. Dato l'impatto significativo che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. ***Ciò garantirà che tutti i fornitori, compresi i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari, siano trasparenti in merito***

alle loro metodologie di misurazione dell'audience.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La pubblicità statale dovrebbe essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale o regionale, o governi locali di enti territoriali **con più di 1 milione di abitanti**. La definizione di pubblicità statale non dovrebbe tuttavia includere i messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche necessari, ad esempio, in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi **improvvisi** che possano arrecare danno a persone.

Emendamento

(10) La pubblicità statale dovrebbe essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale o regionale, o governi locali di enti territoriali **in cui lo Stato è coinvolto nelle attività quotidiane o esercita un'influenza o un controllo sulle strategie pubblicitarie**. La definizione di pubblicità statale non dovrebbe tuttavia includere i messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche necessari, ad esempio, in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o **gravi** eventi **imprevisti** che possano arrecare danno a persone **o a parti consistenti della popolazione**.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I

Emendamento

(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I

destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità. Da tale diritto non deriva alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi di media di rispettare norme che non siano esplicitamente stabilite per legge. I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità, ***nella loro lingua e relativi alle proprie preferenze culturali***, prodotti da giornalisti e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità. Da tale diritto non deriva alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi di media di rispettare norme che non siano esplicitamente stabilite per legge. I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il presente regolamento non pregiudica la libertà di espressione garantita a ogni individuo dalla Carta. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato che in un settore delicato come quello dei media audiovisivi, al dovere negativo di non ingerenza si aggiunge, per l'autorità pubblica, l'obbligo positivo di realizzare un quadro legislativo e amministrativo adeguato per garantire un pluralismo effettivo⁴⁷.

⁴⁷ Centro Europa 7 S.R.L. e Di Stefano c. Italia, n. 38433/09, punto 134, CEDU 2012.

Emendamento

(12) Il presente regolamento non pregiudica la libertà di espressione ***e di informazione*** garantita a ogni individuo dalla Carta. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato che in un settore delicato come quello dei media audiovisivi, al dovere negativo di non ingerenza si aggiunge, per l'autorità pubblica, l'obbligo positivo di realizzare un quadro legislativo e amministrativo adeguato per garantire un pluralismo effettivo⁴⁷.

⁴⁷ Centro Europa 7 S.R.L. e Di Stefano c. Italia, n. 38433/09, punto 134, CEDU 2012.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) I servizi di media di interesse generale svolgono un ruolo unico nel mercato interno, fornendo ai consumatori l'accesso a una pluralità di opinioni e a fonti di informazione affidabili, alla libertà di parola, alla coesione sociale e alla diversità culturale. Alcuni Stati membri hanno tuttavia adottato varie norme nazionali relative al rilievo dei servizi di media di interesse generale, mentre altri non dispongono di alcuna norma. Gli approcci divergenti a livello nazionale hanno creato una frammentazione del mercato interno, causando incertezza giuridica, frammentazione del mercato, condizioni di concorrenza inique e un aumento dei costi di conformità per le imprese del settore dei media. Inoltre, il mercato interno dei media è diventato sempre più digitale, in quanto i servizi di media sono forniti e accessibili attraverso internet, che è, per sua natura, transfrontaliera. Nell'ultimo decennio, le imprese europee del settore dei media hanno dovuto affrontare la concorrenza spietata delle piattaforme online globali. Se da un lato dette piattaforme sono diventate dei punti di accesso ai contenuti mediatici, dall'altro i loro modelli commerciali tendono a far emergere, promuovere e amplificare i contenuti che offrono il risultato economico migliore, spesso a scapito dei contenuti mediatici di interesse generale che forniscono informazioni affidabili ai consumatori.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)**

(12 ter) *Per essere efficaci, i servizi di media audio e audiovisivi di interesse generale dovrebbero essere collocati in modo evidente al primo livello di selezione sui dispositivi o sulle interfacce utente e dovrebbero essere accessibili attraverso un'unica azione da parte dell'utente, tra cui il clic o lo scorrimento. I servizi di media audio e audiovisivi di interesse generale dovrebbero essere resi evidenti nella loro interezza. Le interfacce utente che permettono di selezionare soltanto singoli elementi di contenuto potrebbero dare priorità agli elementi di contenuto relativi a servizi di interesse generale.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 14

(14) La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale. L'indipendenza editoriale è particolarmente importante per i fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico. I fornitori di servizi di media dovrebbero poter svolgere le loro attività economiche liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le informazioni fluiscono attraverso le frontiere.

(14) La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale. L'indipendenza editoriale è particolarmente importante per i fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico. **Fatte salve le norme di cui alla direttiva 2010/13/UE e la relativa attuazione da parte degli Stati membri**, i fornitori di servizi di media dovrebbero poter svolgere le loro attività economiche liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le informazioni fluiscono attraverso le frontiere.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I giornalisti e responsabili editoriali sono i soggetti principali della produzione e della fornitura di contenuti mediatici affidabili, in particolare per il fatto che comunicano notizie o contenuti di attualità. È pertanto fondamentale tutelare la capacità dei giornalisti di raccogliere, verificare e analizzare le informazioni, comprese quelle comunicate in via confidenziale. In particolare, i fornitori di servizi di media e i giornalisti (inclusi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, come i free lance) dovrebbero poter confidare in una solida protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni, anche rispetto all'utilizzo di tecnologie di sorveglianza, poiché in assenza di tali misure di protezione potrebbero essere dissuasi dal collaborare con i media per informare il pubblico su argomenti di interesse comune. Di conseguenza la libertà dei giornalisti di esercitare la loro attività economica e di svolgere la loro funzione vitale di controllo pubblico potrebbe essere compromessa, con ripercussioni negative per quanto riguarda l'accesso a servizi di media di qualità. La protezione delle fonti giornalistiche contribuisce alla tutela dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 11 della Carta.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo

Emendamento

(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo

particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito **della** loro **missione**, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a informazioni di qualità e a una copertura mediatica imparziale. Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono. Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Tale situazione può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, **istituire** garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere **la loro missione**, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione. **Preferibilmente** tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti su base pluriennale, in linea con **la missione** di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono sulla competenza degli Stati membri di provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento

particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito **del** loro **mandato**, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a **offerte universali e diversificate, comprese** informazioni di qualità, e a una copertura mediatica **equilibrata e** imparziale. Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono. Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Tale situazione può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, **che gli Stati membri istituiscano** garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere **il loro mandato**, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione. Tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti su base pluriennale, in linea con **il mandato** di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono **sull'applicazione, caso per caso, delle norme in materia di aiuti di Stato, né** sulla competenza degli Stati membri di **definire un mandato ampio e dinamico e di organizzare e** provvedere al finanziamento dei media di servizio

dell'Unione europea.

pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) ***Per l'integrità dei media è necessario anche un approccio attivo, affinché le imprese del settore dei media promuovano l'indipendenza editoriale, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure proporzionate per garantire ai responsabili editoriali, una volta concordata la linea editoriale generale tra questi e i proprietari, la libertà di prendere decisioni individuali nell'ambito della loro attività professionale.*** L'obiettivo di difendere i responsabili editoriali da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse.

Emendamento

(20) ***È importante garantire che i sistemi nazionali e normativi in Europa operino in modo da assicurare un'indipendenza e un'integrità editoriali effettive. L'integrità dei media può essere favorita promuovendo l'indipendenza editoriale delle imprese del settore dei media, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure proporzionate per garantire che il personale editoriale possa operare liberamente. Tali misure possono contribuire a migliorare le condizioni di concorrenza. L'obiettivo di difendere i responsabili editoriali da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e a migliorare la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano le norme in materia di responsabilità applicabili ai contenuti editoriali dei servizi di media. Le garanzie dell'indipendenza editoriale non dovrebbero impedire o altrimenti limitare***

le decisioni dirigenziali qualora lo scopo principale di tali decisioni sia difendere il fornitore di servizi di media o i responsabili editoriali da rischi di responsabilità.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) *La libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media dovrebbero essere rafforzati incoraggiando i fornitori di servizi di media a elaborare e adottare codici di condotta e a garantire il rispetto dei principi etici. Tali codici devono essere elaborati in cooperazione con organizzazioni o associazioni di giornalisti, azionisti, direttori e responsabili editoriali di pubblicazioni e redazioni, e stabiliti con riferimento ai principi etici essenziali specifici della professione giornalistica, nonché ai principi generali di indipendenza, libertà e affidabilità delle informazioni.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) *Per ridurre gli oneri normativi, le microimprese di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰ dovrebbero essere escluse dagli obblighi concernenti le garanzie interne e di informazione, ai fini dell'indipendenza delle decisioni editoriali individuali. I fornitori di servizi di media dovrebbero inoltre essere liberi di adattare le garanzie interne alle loro*

soppresso

esigenze, soprattutto se sono piccole e medie imprese ai sensi del suddetto articolo. La raccomandazione che accompagna il presente regolamento⁵¹ contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che possono essere adottate a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. A tale proposito il presente regolamento riconosce che l'obiettivo di promuovere l'indipendenza dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.

⁵⁰ *Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).*

⁵¹ *GU C [...] del [...], pag. [...].*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui

Emendamento

(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui

all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. ***Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione.***

all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. ***Pertanto, data l'importanza e la natura ampia delle funzioni conferite direttamente o indirettamente dal presente regolamento a tali autorità, è estremamente importante garantire che le risorse finanziarie, umane e tecniche delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione siano assegnate in modo adeguato e sufficiente per ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero avere piena autorità sull'assunzione e la gestione del personale, che dovrebbe essere assunto in base a norme chiare e trasparenti. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre avere piena autonomia e controllo decisionale in termini di gestione della struttura interna, dell'organizzazione e delle procedure per lo svolgimento efficace delle loro funzioni e l'effettivo esercizio dei loro poteri. Fatte salve le norme e le procedure di bilancio nazionali, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di una dotazione finanziaria annuale distinta. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione sia conferita piena autonomia nella spesa della dotazione loro assegnata per l'espletamento delle rispettive funzioni. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere esercitato in modo trasparente. I conti annuali delle autorità di regolamentazione dovrebbero essere sottoposti a un controllo ex post da parte di un revisore indipendente e resi***

pubblici. Considerando che le pubblicazioni di carattere giornalistico non sono tradizionalmente soggette a controllo normativo, ai fini del capo III, sezione 2 del presente regolamento, per "servizio di media" si intende qualsiasi servizio di media ad eccezione dei servizi di media che diffondono pubblicazioni di carattere giornalistico, salvo diversa indicazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. Tuttavia, il comitato dovrebbe prevedere un ordine del giorno separato relativo all'attuazione della direttiva 2010/13/UE, la quale comporta specificità dovute al processo di attuazione da parte degli Stati membri.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il comitato dovrebbe riunire **alti** rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, nominati da tali autorità o organismi. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato, **d'intesa con la Commissione**, dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni esperti e osservatori, tra cui in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei voti.

Emendamento

(23) Il comitato dovrebbe riunire rappresentanti **di alto profilo** delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, nominati da tali autorità o organismi. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare, **caso per caso, esperti esterni** alle proprie riunioni. **Il comitato dovrebbe avere la possibilità di designare** esperti e osservatori **che parteciperanno alle sue riunioni**, tra cui in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati **e** di paesi del SEE, o **di invitare** delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei voti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Nello specifico, il

Emendamento

(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Nello specifico, il

comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare *e assistere* la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi e, *in accordo con la Commissione* o su *sua* richiesta, elaborare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un *segretariato fornito dalla Commissione. Il segretario della Commissione* dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni.

comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi e, *di propria iniziativa* o su richiesta *della Commissione*, elaborare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente *e in modo indipendente* le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un *organismo dell'Unione, un ufficio indipendente apposito del comitato. L'ufficio del comitato europeo per i servizi di media* dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La cooperazione normativa tra le autorità o gli organismi indipendenti di regolamentazione dei media è fondamentale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media. La direttiva 2010/13/UE non prevede però un quadro di cooperazione strutturato per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione. Dalla revisione del quadro dell'UE per i servizi di media audiovisivi con la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵², che ne ha esteso l'ambito di applicazione

Emendamento

(25) La cooperazione normativa tra le autorità o gli organismi indipendenti di regolamentazione dei media è fondamentale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media. La direttiva 2010/13/UE non prevede però un quadro di cooperazione strutturato per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione. Dalla revisione del quadro dell'UE per i servizi di media audiovisivi con la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵², che ne ha esteso l'ambito di applicazione

alle piattaforme per la condivisione di video, è andata sempre più crescendo l'esigenza di realizzare una stretta collaborazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, in particolare per risolvere questioni transfrontaliere. Tale esigenza è giustificata anche dalle nuove sfide dell'ambiente dei media dell'UE che il presente regolamento cerca di affrontare, anche conferendo nuove funzioni alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

alle piattaforme per la condivisione di video, è andata sempre più crescendo l'esigenza di realizzare una stretta collaborazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, in particolare per risolvere questioni transfrontaliere. Tale esigenza è giustificata anche dalle nuove sfide dell'ambiente dei media dell'UE che il presente regolamento cerca di affrontare, anche conferendo nuove funzioni alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione. ***Pertanto, il comitato, in consultazione con la Commissione, può anche stabilire accordi di cooperazione con gli organi, gli uffici, le agenzie e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.***

⁵² Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato GU L 303, del 28.11.2018, pagg. 69–92.

⁵² Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato GU L 303, del 28.11.2018, pagg. 69–92.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per assicurare l'applicazione efficace del diritto dell'UE in materia di media, per prevenire l'elusione delle norme vigenti in materia di media da parte di fornitori di servizi di media disonesti e per evitare l'emergere di nuovi ostacoli nel mercato interno dei servizi di media, è fondamentale istituire un quadro di

Emendamento

(26) ***Nel 2020 il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi ha adottato un protocollo d'intesa, ovvero un quadro volontario di cooperazione volto a rafforzare l'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di media ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video.***

riferimento chiaro e giuridicamente vincolante per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, affinché collaborino in modo efficace ed efficiente.

Sulla base di tale quadro volontario, per assicurare l'applicazione ***completa ed*** efficace del diritto dell'UE in materia di media, per prevenire l'elusione delle norme vigenti in materia di media da parte di fornitori di servizi di media disonesti e per evitare l'emergere di nuovi ostacoli nel mercato interno dei servizi di media, è fondamentale istituire un quadro di riferimento chiaro e giuridicamente vincolante per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, affinché collaborino in modo efficace ed efficiente.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti illegali e nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello specifico, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³ secondo la procedura ivi stabilita.

Emendamento

(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti illegali e nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello specifico, ***fatto salvo il principio del paese d'origine***, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³ secondo la

procedura ivi stabilita.

⁵³ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁵³ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È fondamentale garantire una prassi regolamentare coerente per il presente regolamento e la direttiva 2010/13/UE. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare orientamenti, è opportuno che la Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi **di interesse generale**. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti **di interesse generale** in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Date le

Emendamento

(28) È fondamentale garantire una prassi regolamentare coerente per il presente regolamento e la direttiva 2010/13/UE **nonché un'applicazione efficace di questi due strumenti**. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare orientamenti, è opportuno che la Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi, **nonché per la relativa corretta applicazione e attuazione**. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere

possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo. Sarebbe altresì utile prevedere orientamenti in merito alle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze normative, tecniche e pratiche sui settori e gli argomenti trattati dai rispettivi orientamenti.

informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo. ***Tali orientamenti dovrebbero rispettare la competenza degli Stati membri in materia culturale al fine di promuovere il pluralismo dei media, essere basati su principi e non pregiudicare le misure nazionali vigenti relative al rilievo.*** Sarebbe altresì utile prevedere orientamenti in merito alle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze normative, tecniche e pratiche sui settori e gli argomenti trattati dai rispettivi orientamenti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) La trasparenza della proprietà dei media costituisce un fondamento per monitorare e comprendere il funzionamento del mercato dei media europeo. Le banche dati sulla proprietà dei media possono fungere da sportello unico per i cittadini e gli altri portatori di interessi, fornendo informazioni che consentono di mappare le strutture della proprietà nel mercato.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire parità di condizioni nella fornitura di diversi servizi di media audiovisivi a fronte degli sviluppi tecnologici del mercato interno, è necessario elaborare prescrizioni tecniche comuni per i dispositivi che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo o trasportano i segnali digitali che trasferiscono i contenuti audiovisivi dalla fonte alla destinazione. In questo contesto è importante evitare che le norme tecniche siano divergenti e creino ostacoli e costi aggiuntivi per il settore e i consumatori, e allo stesso tempo favorire soluzioni affinché siano attuati gli obblighi vigenti in materia di servizi di media audiovisivi.

Emendamento

(29) Al fine di garantire parità di condizioni nella fornitura di diversi servizi di media audiovisivi a fronte degli sviluppi tecnologici del mercato interno, è necessario elaborare prescrizioni tecniche comuni per i dispositivi, **compresi i telecomandi**, che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo o trasportano i segnali digitali che trasferiscono i contenuti audiovisivi dalla fonte alla destinazione. In questo contesto è importante evitare che le norme tecniche siano divergenti e creino ostacoli e costi aggiuntivi per il settore e i consumatori, e allo stesso tempo favorire soluzioni affinché siano attuati gli obblighi vigenti in materia di servizi di media audiovisivi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in

Emendamento

(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti **o con origine** al di fuori dell'Unione, **indipendentemente dai mezzi e dalla distribuzione o**

considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa. A tale riguardo **il coordinamento** tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è **mirato** ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere **rafforzato** e **dotato** di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che i servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi **dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5**, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. **È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare** le minacce **alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato, di concerto con la Commissione, di emettere pareri su tali misure, se del caso.** A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

dall'accesso, che si rivolgono al pubblico dell'Unione **o lo raggiungono**, qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare la sicurezza pubblica, la difesa **e la salute pubblica, o qualora i loro programmi includano l'istigazione alla violenza o all'odio o la provocazione pubblica a commettere un reato terroristico.** A tale riguardo **la cooperazione** tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è **mirata** ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere **rafforzata** e **dotata** di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che i servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata, **sulla base del parere del comitato**, per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. **Su richiesta dell'autorità o dell'organismo di un altro Stato membro, l'autorità o l'organismo nazionale competente potrebbe essere invitato dal comitato a intraprendere determinate misure, qualora le minacce derivanti da tali servizi di media arrechino pregiudizio o presentino un rischio serio e grave di pregiudizio per diversi Stati membri.** A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *L'intervento del comitato dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario e pertanto attivato su richiesta di un numero minimo di membri del comitato da definire nel regolamento interno del comitato stesso. Una volta adottati, i pareri del comitato dovrebbero essere tenuti nella massima considerazione dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione interessati.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 ter) *Per promuovere la coerenza delle decisioni e facilitare l'eventuale cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, il comitato dovrebbe elaborare una serie di criteri di base relativi ai fornitori di servizi e ai servizi forniti. Tali criteri dovrebbero essere utilizzati dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione nel caso in cui un fornitore di servizi di media esterno all'Unione chieda di essere sottoposto alla giurisdizione di uno Stato membro o sia già soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro. I criteri dovrebbero riguardare, tra l'altro, i contenuti, la proprietà, i legami economici e finanziari, l'indipendenza editoriale dallo Stato o la mancanza della stessa nel paese terzo e dovrebbero consentire alle autorità o agli*

organismi competenti di identificare i fornitori di servizi di media che rischiano di pregiudicare in modo serio e grave la sicurezza pubblica e la difesa o la salute pubblica o i cui programmi implicano l'istigazione alla violenza o all'odio o la provocazione pubblica a commettere un reato terroristico e, se necessario, impedirne l'ingresso nel mercato dell'UE.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo importante per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione o autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ritengano che i contenuti forniti da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, **senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali]**, essi dovrebbero tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea con il regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali], e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi

Emendamento

(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo importante per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione o autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, ***i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi devono anche tenere in debita considerazione la libertà di informazione degli utenti, la libertà e il pluralismo dei media, conformemente al regolamento (UE) 2022/2065, e devono contribuire in modo adeguato alla pluralità dei media.*** Anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ritengano che i contenuti forniti da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, essi dovrebbero tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea

di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero **adoperarsi per** esporre le proprie motivazioni prima che la restrizione prenda effetto, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) **2022/XXX [legge sui servizi digitali]**. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) **2022/XXX [legge sui servizi digitali]**.

⁵⁴ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

con il regolamento (UE) **2022/2065**, e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero esporre le proprie motivazioni **dettagliate** prima che la restrizione prenda effetto, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) **2022/2065**. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) **2022/2065**.

⁵⁴ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, se i fornitori di servizi di media aderiscono a specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione, è altresì lecito che i

Emendamento

(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, se i fornitori di servizi di media aderiscono a specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione, è altresì lecito che i

loro reclami contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria *e senza indebito ritardo*.

loro reclami contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria *ed entro 24 ore*.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, *riservandosi* allo stesso tempo *la possibilità di non accettare* le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi *possono* fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative o altri codici di condotta pertinenti. Gli orientamenti della Commissione *possono essere utili* per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.

Emendamento

(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, *compresa la supervisione da parte di un'autorità o di un organismo di regolamentazione di media audiovisivi o di un consiglio della stampa, e a quale supervisione sono soggetti, facendo verificare* allo stesso tempo le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. *Quando un fornitore di servizi di media si dichiara soggetto a requisiti normativi o aderente a meccanismi di coregolamentazione o di autoregolamentazione, dovrebbe essere in grado di fornire i dati di contatto dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione competente o dei rappresentanti del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione. In caso di ragionevoli dubbi, che potrebbero basarsi su informazioni provenienti dalle pertinenti organizzazioni della società civile, ciò consentirebbe alla piattaforma online di dimensioni molto grandi di confermare con tali autorità o organismi che il fornitore di servizi di media è soggetto a tali requisiti o meccanismi. Se del caso, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la*

norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative, **il riconoscimento dello status di pubblicazione di carattere giornalistico utilizzato dai fornitori di servizi di media in taluni Stati membri** o altri codici di condotta pertinenti. **Affinché il sistema di autodichiarazione funzioni efficacemente e sia il più equo e trasparente possibile, i fornitori di servizi di media dovrebbero avere la possibilità di presentare ricorso contro il rifiuto di accettazione della loro dichiarazione da parte di piattaforme online di dimensioni molto grandi. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti che definiscano le modalità concrete di reclamo e i requisiti di base di tali meccanismi di reclamo esterni.** Gli orientamenti della Commissione **sono fondamentali** per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, **garantendo consultazioni con le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione o gli organismi di coregolamentazione o di autoregolamentazione**, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Per evitare eventuali abusi del sistema di dichiarazione da parte di fornitori di servizi di media che non rispettano effettivamente le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento, in caso di ripetuta violazione della legge o dei termini e delle

condizioni, il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi dovrebbe invalidare la dichiarazione del fornitore di servizi di media e informare l'entità di controllo o di regolamentazione dell'invalidamento di tale dichiarazione. Se il fornitore di servizi di media opera in più di uno Stato membro e viola la legge o i termini e le condizioni in uno Stato membro, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi può informare il comitato, che dovrà segnalare alle autorità e agli organismi di regolamentazione degli altri Stati in cui il fornitore di servizi di media è attivo la situazione creata dal fornitore di servizi di media in questione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media che rispettano gli standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che **le restrizioni ai** loro contenuti siano spesso **imposte dai** fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi senza motivi sufficienti, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione.

Emendamento

(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media che rispettano gli standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che **i** loro contenuti siano spesso **oggetto di obiezioni da parte dei** fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi senza motivi sufficienti, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione. **In conformità al regolamento (UE) 2022/2065, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, i fornitori di servizi di media dovrebbero avere accesso al meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie**

ricosciuto nel caso in cui un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi decida di sospendere o altrimenti limitare i contenuti.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione. ***La Commissione può, se opportuno,*** esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta ***le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali]*** e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato.

Emendamento

(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione, ***nonché valutare le eventuali ripercussioni negative di tali iniziative o delle politiche di moderazione dei contenuti da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi sulla libertà e sul pluralismo dei media. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono essere invitati a partecipare alle riunioni organizzate dal comitato e a portare avanti il dialogo in buona fede. La Commissione dovrebbe*** esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta ***i rischi sistemici e le questioni*** emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 e a tale

scopo può chiedere sostegno al comitato.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) Per garantire che il coinvolgimento e il contributo del comitato nel rapporto tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e i fornitori di servizi di media nell'ambiente online sia il più efficace e utile possibile, è estremamente importante che il comitato, su richiesta, abbia il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, compreso lo scambio di informazioni tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e i fornitori di servizi di media.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 ter) In collaborazione con le agenzie o gli organismi nazionali di regolamentazione, il comitato dovrebbe pubblicare una relazione annuale sulla libertà dei media in ciascuno Stato membro. La relazione deve includere un indice di trasparenza e altri criteri ritenuti necessari per valutare lo stato della libertà dei media, quali l'indipendenza dei mezzi di informazione, il livello di pluralismo dei media, l'accesso dei giornalisti alle informazioni, la sicurezza dei giornalisti, il livello di concentrazione della proprietà dei media, l'efficacia

dell'autoregolamentazione dei media, la fiducia del pubblico nei media, l'esistenza di finanziamenti pubblici per i media e il livello di alfabetizzazione mediatica del grande pubblico. La relazione dovrebbe inoltre includere per ciascuno Stato membro suggerimenti basati sui casi di studio scelti in consultazione con le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione e volti a migliorare la cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione e a promuovere la libertà e il pluralismo dei media nell'Unione. La Commissione dovrebbe tenere conto della relazione e dei suggerimenti all'atto di esaminare le preoccupazioni sistematiche ed emergenti in tutta l'Unione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 e può chiedere la cooperazione del comitato a tale riguardo.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) I destinatari dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la prioritizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, e fornitori di servizi di media. La prioritizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di **un dispositivo** attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento di navigazione dei

Emendamento

(37) I destinatari dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la prioritizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, e fornitori di servizi di media. La prioritizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di **un'interfaccia utente** attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware **quali appositi pulsanti su telecomandi**, o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il

destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre. I destinatari del servizio dovrebbero avere la possibilità di cambiare, in modo semplice e intuitivo, le impostazioni predefinite di un dispositivo o di un'interfaccia utente che controlla e gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.

comportamento di navigazione dei destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre. I destinatari del servizio dovrebbero avere la possibilità di cambiare, in modo semplice e intuitivo, le impostazioni predefinite di un dispositivo o di un'interfaccia utente che controlla e gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico. ***Gli elementi dell'interfaccia utente o gli elementi hardware che non sono di per sé collegati al controllo dei servizi di media audiovisivi o all'accesso ad essi non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di consentire la modifica delle impostazioni. Ad esempio, gli elementi dell'interfaccia utente che servono principalmente all'utilizzo del dispositivo, quali guide di menu o pulsanti dedicati alla regolazione del volume o della luminosità, non dovrebbero essere soggetti a tale obbligo.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) I destinatari dei servizi di media incontrano sempre più difficoltà nell'identificare i responsabili editoriali dei contenuti o dei servizi che consumano, in particolare quando accedono ai servizi di media attraverso dispositivi connessi o piattaforme online. La mancata indicazione chiara della responsabilità editoriale dei contenuti o dei servizi di media (ad esempio attraverso l'errata attribuzione di loghi, marchi o altri tratti caratteristici) priva i destinatari dei servizi

di media della possibilità di comprendere e valutare le informazioni ricevute, il che costituisce un prerequisito per compiere scelte e formare opinioni ben informate e, di conseguenza, per partecipare attivamente alla democrazia. I destinatari dei servizi di media dovrebbero pertanto essere in grado di identificare facilmente il fornitore di servizi di media sul quale ricade la responsabilità editoriale di un determinato servizio di media su tutti i dispositivi e le interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso e l'uso dei servizi di media.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 ter) I servizi di media audiovisivi sono soggetti a diversi obblighi per soddisfare importanti obiettivi di politica pubblica, quali il sostegno alla diversità culturale e a un ambiente mediatico pluralistico. È pertanto importante che i dispositivi siano progettati in modo da garantire un accesso equo ai servizi di media audiovisivi, sia dal punto di vista degli utenti che dei fornitori di servizi di media. I numeri di canale logico sui tastierini numerici dovrebbero consentire agli utenti di accedere direttamente al servizio di media audiovisivi e contribuire a garantire un accesso equo e diretto a tali servizi.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono avere ripercussioni negative **sulle attività** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno. **Si tratta, ad esempio, di norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media o in settori che non sono ad esso collegati; oppure di decisioni relative a licenze, autorizzazioni o notifiche preventive per i fornitori di servizi di media.** Al fine di ridurre il potenziale impatto negativo **sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media** e promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Emendamento

(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono avere ripercussioni negative **sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno **o possono incidere sulle libertà fondamentali quali definite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.** Al fine di ridurre il potenziale impatto negativo e promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, **adeguatezza**, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. **Per quanto riguarda le misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE o altrimenti disciplinate dalle norme in materia di aiuti di Stato, mentre alcune possono incidere sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale dei servizi mediatici, o sui diritti fondamentali quali definiti nella Carta fondamentale dell'Unione europea, altre possono mirare a proteggere una parte della popolazione (ad esempio misure nazionali volte a proteggere i minori o le minoranze) o la diversità culturale.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione

(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, **su richiesta della Commissione**, qualora le misure nazionali possano incidere sul **funzionamento del mercato interno** dei servizi di media. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media **che fornisce** i suoi servizi **a più di uno Stato membro**, oppure nel caso in cui

Emendamento

(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri qualora le misure nazionali possano incidere sul **pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale** dei **fornitori di servizi di media nel mercato interno o possano incidere sulle libertà fondamentali quali definite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.** Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura

il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro.

amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media *per* i suoi servizi ***forniti al di fuori dei confini nazionali***, oppure nel caso in cui il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro, ***o nel caso in cui impedisca a un fornitore di servizi di media stabilito in uno Stato membro di fornire servizi o avviare attività in un altro Stato membro.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e nell'aiutare i cittadini a partecipare ai processi democratici. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici, norme e procedure che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato ***dei media*** che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato ***dei media*** soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media, all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in

Emendamento

(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e nell'aiutare i cittadini a partecipare ai processi democratici. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici, norme e procedure che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica o ***in piattaforme online di dimensioni molto grandi che veicolano contenuti forniti da fornitori di servizi di media che controllano l'accesso e la visibilità dei contenuti dei fornitori di servizi di media***

considerazione è la riduzione di opinioni divergenti all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione.

in un determinato mercato dei media, all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione di opinioni divergenti all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione. ***Tali norme dovrebbero inoltre tenere conto del mercato dei media nel suo complesso, compreso l'ambiente online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi, nonché delle specificità settoriali, compresa la sostenibilità economica del settore nel suo insieme.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato ***dei media*** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato ***dei media*** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

Emendamento

(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Quando una concentrazione del mercato *dei media* costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁵⁵, l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base della loro valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato *dei media* sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere finalizzata alla tutela degli interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Il comitato dovrebbe essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli

Emendamento

(42) Quando una concentrazione del mercato costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁵⁵, l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base della loro valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere finalizzata alla tutela degli interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Emendamento

(43) ***I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e nell'aiutare i cittadini a partecipare ai***

organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno *dei media*. Si configurerebbe tale caso, ad esempio, qualora tali concentrazioni coinvolgessero almeno un'impresa stabilita in un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato *dei media*. Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato *dei media*, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato *dei media* possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere, *su richiesta della Commissione*. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.

processi democratici. Il comitato dovrebbe essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno. Si configurerebbe tale caso, ad esempio, qualora tali concentrazioni coinvolgessero almeno un'impresa stabilita in un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato. Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione

Emendamento

(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione

dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato **dei media** in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali **individuali** dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali **individuali** nell'ambito delle imprese di media coinvolte. Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti.

dell'opinione pubblica **concentrandosi sulle attività direttamente connesse alla fornitura di servizi di media, quale la fornitura di informazioni**, tenendo conto dell'ambiente online **e dell'importante ruolo dei fornitori di servizi di media pubblici**. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali nell'ambito delle imprese di media coinvolte. Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti. **Si dovrebbe inoltre considerare la concorrenza con le piattaforme online e le emittenti di servizio pubblico finanziate con fondi pubblici, nonché valutare se la concentrazione stimolerebbe gli investimenti a vantaggio della vitalità del mercato dei media.**

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. ***Si tratta di uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni dei contenuti mediatici e per comprendere le preferenze del pubblico al fine di pianificare la produzione futura di contenuti.*** Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience trasparenti, imparziali e verificabili. Invece alcuni nuovi operatori emersi nell'ecosistema dei media forniscono i propri servizi di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato.

Emendamento

(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi, ***i titolari dei diritti*** e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience ***o dei consumi e delle prestazioni*** trasparenti, imparziali e verificabili. Invece alcuni nuovi operatori, ***come le piattaforme online***, emersi nell'ecosistema dei media forniscono i propri servizi di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare ***sistemi di misurazione non comparabili e*** asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato. ***Per garantire l'imparzialità nella misurazione, la metodologia utilizzata nella misurazione dell'audience dovrebbe essere sottoposta ad audit da parte di organismi indipendenti.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis) La capacità delle piattaforme online di offrire contenuti senza esercitare la responsabilità editoriale su di essi e di commercializzare la possibilità di mostrare agli utenti annunci pubblicitari consente loro di

agire come concorrenti diretti dei fornitori di servizi di media per i quali effettuano l'intermediazione e la distribuzione dei contenuti. Dato il trasferimento di valore economico a favore delle piattaforme online, la definizione di misurazione dell'audience dovrebbe tenere in considerazione i contenuti consumati dagli utenti dei servizi di media e dagli utenti delle piattaforme online. Ciò garantirà che tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione dei contenuti siano trasparenti in merito alle loro metodologie di misurazione dell'audience, in modo da consentire agli inserzionisti di compiere scelte informate che promuovano la concorrenza.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Per migliorare la verificabilità e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto e nella misura del possibile, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore e il periodo di misurazione. Gli obblighi imposti dal

Emendamento

(46) Per migliorare la verificabilità, **la comparabilità** e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto e nella misura del possibile, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. **La metodologia e la sua applicazione sono soggette almeno una volta all'anno a un controllo effettuato da un organismo indipendente. Le informazioni devono essere granulari quanto quelle fornite dal resto del mercato dei media, compresi dati non**

presente regolamento non pregiudicano gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) **2022/XX [legge sui mercati digitali]**, compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione.

aggregati. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore e il periodo di misurazione, **nonché la copertura della misurazione.** Gli obblighi imposti dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) **2022/1925**, compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano **possono contribuire** all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. L'autoregolamentazione è già stata utilizzata per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. Il suo ulteriore sviluppo potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro metodologie ai principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con tutti i portatori di interessi del caso e in particolare con i fornitori di servizi di media, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e

Emendamento

(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano, **insieme ai fornitori di servizi di media, alle organizzazioni che li rappresentano, ai fornitori di piattaforme online, alla società civile e a qualsiasi altra parte interessata, contribuiscono** all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. L'autoregolamentazione è già stata utilizzata per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. Il suo ulteriore sviluppo potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro metodologie ai principi di trasparenza, **comparabilità**, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con

dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni tra gli operatori del mercato dei media.

tutti i portatori di interessi del caso e in particolare con i fornitori di servizi di media, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni tra gli operatori del mercato dei media.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) La pubblicità statale è un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media e contribuisce alla loro sostenibilità economica. L'accesso ad essa deve essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media **di qualsiasi Stato membro che sia in grado di raggiungere adeguatamente, del tutto o in parte, l'opinione pubblica interessata**, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno. Inoltre la pubblicità statale può rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. L'allocazione non trasparente e distorta della pubblicità statale è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "catturare" i fornitori di servizi di media. La distribuzione e la trasparenza della pubblicità statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che tuttavia non riguardano necessariamente tutte le spese pubblicitarie statali, né offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶ non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione

Emendamento

(48) La pubblicità statale è un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media e **fornitori di piattaforme online e** contribuisce alla loro sostenibilità economica. L'accesso ad essa deve essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno. Inoltre la pubblicità statale può rendere i fornitori di servizi di media **e i fornitori di piattaforme online** vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. L'allocazione non trasparente e distorta della pubblicità statale è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "catturare" i fornitori di servizi di media **e i fornitori di piattaforme online**. La distribuzione e la trasparenza della pubblicità statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che tuttavia non riguardano necessariamente tutte le spese pubblicitarie statali, né offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶ non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a

di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i media sulla pubblicità statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.

⁵⁶ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i media sulla pubblicità statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.

⁵⁶ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media, è necessario stabilire prescrizioni comuni relative a trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione di pubblicità statale e risorse pubbliche ai fornitori di servizi di media per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale, compreso l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari della spesa pubblicitaria statale e sugli importi spesi. È importante che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative alla pubblicità statale in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.

Emendamento

(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media **e i fornitori di piattaforme online** e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media, è necessario stabilire prescrizioni comuni relative a trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione di pubblicità statale e risorse pubbliche ai fornitori di servizi di media per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale, compreso l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari della spesa pubblicitaria statale e sugli importi spesi. È importante che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative alla pubblicità statale in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. ***I fornitori di servizi di media o le piattaforme online che ricevono fondi pubblici o qualsiasi altro vantaggio economico a fini pubblicitari da paesi terzi presentano annualmente una relazione all'autorità o***

all'organismo nazionale di regolamentazione. L'autorità competente mette tali relazioni a disposizione del pubblico. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media, compresa l'istituzione del comitato europeo per i servizi di media, *preservando* al contempo la qualità dei servizi di media.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media, compresa l'istituzione del comitato europeo per i servizi di media, *garantendo* al contempo la qualità dei servizi di media, *la diversità culturale e linguistica e un livello elevato di protezione dei consumatori.*

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) direttiva 2001/29/CE;

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) direttiva 2019/789/UE;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) regolamento (UE) **2022/XXX**
[legge sui servizi digitali];

Emendamento

(d) regolamento (UE) **2022/2065**;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) regolamento (UE) **2022/XXX**
[legge sui mercati digitali];

Emendamento

(e) regolamento (UE) **2022/1925**;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate negli ambiti di cui al capo II e al capo III, sezione 5, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento

3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate negli ambiti di cui al capo II, al capo III, sezione 5, **e all'articolo 24** purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le norme in materia di antitrust,

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "fornitore di servizi di media": persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e ne determina le modalità di organizzazione;

Emendamento

(2) "fornitore di servizi di media": persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti ***o che decide la linea editoriale generale ed esercita un controllo editoriale su una o più sezioni*** del servizio di media e ne determina le modalità di organizzazione;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "fornitore di media di servizio pubblico": fornitore di servizi di media al quale è ***affidata una missione*** di servizio pubblico ai sensi della normativa nazionale o che riceve finanziamenti pubblici nazionali per l'adempimento di tale ***missione***;

Emendamento

(3) "fornitore di media di servizio pubblico": fornitore di servizi di media al quale è ***affidato un mandato*** di servizio pubblico ai sensi della normativa nazionale o che riceve finanziamenti pubblici nazionali per l'adempimento di tale ***mandato***;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) "direttore editoriale": il rappresentante legale del fornitore di servizi di media che si assume la

responsabilità legale e di altro tipo per la fornitura di un servizio di media;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "responsabile editoriale": persona fisica o insieme di persone fisiche eventualmente raggruppate in un organismo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dal suo status e dalla sua composizione, che prende o supervisiona le decisioni editoriali all'interno di un fornitore di servizi di media;

Emendamento

(7) "responsabile editoriale": persona fisica o insieme di persone fisiche eventualmente raggruppate in un organismo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dal suo status e dalla sua composizione, ***alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale e*** che prende o supervisiona le decisioni editoriali all'interno di un fornitore di servizi di media. ***Chiunque eserciti la responsabilità editoriale sui contenuti prodotti dal fornitore di servizi di media, a prescindere dalla sua qualifica o dal suo ruolo, è soggetto agli stessi obblighi e responsabilità di un "responsabile editoriale" ai sensi del presente regolamento;***

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, ***a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti;***

Emendamento

(9) "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo, sia sulla selezione ***dei contenuti*** dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) "piattaforma online": servizio quale definito all'articolo 3, lettera i), della direttiva (UE) 2022/2065;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni": fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di grandi dimensioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/XXX *[legge sui servizi digitali]*;

(10) "fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni": fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di grandi dimensioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "autorità o organismo nazionale di regolamentazione": *l'*autorità o *l'*organismo designato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE;

(12) "autorità o organismo nazionale di regolamentazione": qualsiasi autorità o organismo designato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

(13) "concentrazione del mercato dei media": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno un fornitore di servizi di media;

Emendamento

(13) "concentrazione del mercato **che potrebbe avere un impatto significativo sul pluralismo** dei media **e sull'indipendenza editoriale**": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno un fornitore di servizi di media;

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 14**

Testo della Commissione

(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità o la **relativa** pianificazione, produzione o distribuzione di contenuti;

Emendamento

(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati **comparabili** relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media, **dei programmi o delle piattaforme online, per determinare le dimensioni, la portata e la frequenza dell'audience** per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità **concernenti** la pianificazione, **acquisizione, vendita**, produzione, **diffusione** o distribuzione di contenuti;

Emendamento 71

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 15**

Testo della Commissione

(15) "pubblicità statale": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità

Emendamento

(15) "pubblicità statale": l'inserimento, **la promozione**, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media **o piattaforma online**, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto

pubblica nazionale o regionale, quali governi nazionali, federali o regionali, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale **con più di 1 milione di abitanti**;

di qualsiasi autorità pubblica **a livello dell'Unione**, nazionale o regionale, quali **la Commissione europea**, governi nazionali, federali o regionali, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale **in cui lo Stato è coinvolto nelle attività quotidiane o esercita un'influenza o un controllo sulle strategie pubblicitarie**;

Emendamento 72

Proposta di regolamento Capo II – Titolo

Testo della Commissione

Diritti e doveri dei fornitori e dei destinatari dei servizi di media

Emendamento

Diritti e doveri dei fornitori e dei destinatari dei servizi di media **[rilievo dei servizi di media di interesse generale]**

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico.

Emendamento

I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ricevere **e avere accesso a** una pluralità di notizie e contenuti di attualità, **nella loro lingua e relativi ai loro riferimenti culturali**, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico;

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi e audio di interesse generale, al fine di tutelare il diritto dei consumatori di accedere a un'ampia gamma di fonti di informazioni.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle **consentite dal** diritto dell'Unione.

Emendamento

1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle **che sono in conformità con il** diritto dell'Unione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo indipendente per gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere b) e c). I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere b) e c).

Emendamento

3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo indipendente per gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere b) e c). I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere b) e c). ***Ogni autorità o organismo indipendente che gestisce reclami a***

norma del presente articolo agisce in maniera pienamente indipendente, rimane libero da influenze esterne dirette o indirette e non chiede né accetta istruzioni nello svolgimento delle sue funzioni e nell'esercizio dei suoi poteri a norma del presente regolamento.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nessuna disposizione del presente regolamento è interpretata in maniera tale da vietare, limitare o pregiudicare la prestazione o l'uso di servizi cifrati.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I fornitori di media di servizio pubblico **forniscono** in modo imparziale una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con **la** loro **missione** di servizio pubblico.

1. **Gli Stati membri garantiscono che** i fornitori di media di servizio pubblico **forniscano** in modo imparziale **e indipendente** una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con **il** loro **mandato** di servizio pubblico.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e

Il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e

sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati **stabiliti in anticipo** dalla normativa nazionale.

sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati, **che garantiscano il pluralismo dei media, stabiliti** dalla normativa nazionale.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento **della** loro **missione** di servizio pubblico. Tali risorse sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.

Emendamento

3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento **del** loro **mandato** di servizio pubblico **e per il conseguimento degli obiettivi da esso previsti**. Tali risorse **e il processo mediante il quale sono assegnate** sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi le informazioni seguenti:

Emendamento

1. I fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi, **comprese nella misura del possibile le persona con disabilità, le informazioni dettagliate, complete e aggiornate, in particolare le** seguenti:

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la ragione sociale e i dati di contatto;

Emendamento

(a) la ragione sociale e i dati di contatto, **la sede legale, la forma giuridica e i nomi dei loro rappresentanti legali;**

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) se la loro proprietà diretta o effettiva è detenuta dal governo, da un'istituzione statale, da un'impresa statale o da un altro organismo pubblico;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) gli interessi commerciali, altri legami societari o le attività professionali dei loro proprietari in altri fornitori di servizi di media;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure che ritengono appropriate al fine di **garantire** l'indipendenza delle decisioni editoriali **individuali**. In particolare, tali

2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure che ritengono appropriate al fine di **proteggere** l'indipendenza delle decisioni editoriali. In particolare, tali misure

misure *mirano* a garantire:

possono mirare a garantire:

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) che *i* responsabili editoriali *siano liberi* di prendere decisioni editoriali *individuali* nell'esercizio della loro attività professionale; e

Emendamento

(a) che *sia tutelata la libertà dei* responsabili editoriali *e, se del caso, dei direttori editoriali* di prendere decisioni editoriali nell'esercizio della loro attività professionale, *compreso l'esercizio della responsabilità affidata al direttore editoriale*; e

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi, *effettivo o potenziale*.

Emendamento

(b) che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) l'elaborazione di codici di condotta, in collaborazione con organizzazioni o associazioni di giornalisti, azionisti, direttori editoriali e responsabili editoriali di pubblicazioni e redazioni. Tali codici di condotta sono in linea con norme ampiamente riconosciute e accettate in materia di giornalismo

professionale ed etico, come le norme di tipo ISO. Il comitato incoraggia tutti i suddetti soggetti a sottoscrivere e rispettare gli impegni di cui ai codici di condotta.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di media che costituiscono microimprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.

Emendamento

soppresso

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE sono responsabili dell'applicazione del capo III del presente regolamento.

Emendamento

1. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE sono responsabili dell'applicazione del capo III del presente regolamento, *salvo diversa indicazione.*

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro

assegnate ai sensi del presente regolamento.

assegnate ai sensi del presente regolamento. ***Viene garantita l'autonomia organizzativa e funzionale delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione.***

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Ove necessario per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongono di adeguati poteri di indagine in relazione alla condotta di persone fisiche o giuridiche alle quali si applica il **capo III**.

Emendamento

Ove necessario per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento ***e nel rispetto di tutti i diritti e gli interessi***, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongono di adeguati poteri di indagine in relazione alla condotta di persone fisiche o giuridiche alle quali si applica il **presente regolamento**.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Tali poteri comprendono in particolare la facoltà di chiedere a tali persone di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni **proporzionate e necessarie** per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III; la richiesta può essere rivolta anche a qualsiasi altra persona **che**, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, possa ragionevolmente **essere** in possesso delle informazioni necessarie.

Emendamento

Tali poteri comprendono in particolare la facoltà di chiedere a tali persone di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni **e i dati proporzionati e necessari** per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III; la richiesta può essere rivolta anche a qualsiasi altra persona **di cui**, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, **si** possa ragionevolmente **presumere che sia** in possesso delle informazioni necessarie.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Ove necessario per lo svolgimento delle loro funzioni a norma del presente regolamento, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongono di opportuni poteri per consultare altre autorità nazionali di controllo competenti, compresi i coordinatori dei servizi digitali istituiti dal regolamento (UE) 2022/2065 e le autorità competenti per la protezione dei dati, nel contesto delle loro indagini e valutazioni della conformità. Tali poteri comprendono in particolare il potere di cooperare con diverse autorità di controllo competenti, ciascuna delle quali agisce nei rispettivi settori di competenza.*

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *Gli Stati membri affidano alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione competenti lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento regolare di una banca dati online sulla proprietà dei media in ciascuno Stato membro, che contenga dati disaggregati sui diversi tipi di media. Tali banche dati sono rese pubbliche.*

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il comitato sostituisce il gruppo dei

2. Il comitato sostituisce il gruppo dei

regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) istituito con la direttiva 2010/13/UE, al quale succede.

regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) istituito con la direttiva 2010/13/UE, al quale succede.

Tuttavia, il comitato prevede un ordine del giorno separato relativo all'attuazione della direttiva 2010/13/UE, la quale comporta specificità dovute al processo di attuazione da parte degli Stati membri.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, persona o organismo. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento.

Emendamento

Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione ***nazionale o europea***, persona o organismo. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato è composto da rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE.

Emendamento

1. Il comitato è composto da rappresentanti ***di alto profilo*** delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. Il comitato elegge un presidente tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ha una durata di due anni.

Emendamento

4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente ***o dai suoi vicepresidenti***. Il comitato elegge un presidente ***e fino a quattro vicepresidenti*** tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ***e dei vicepresidenti*** ha una durata di due anni.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Per garantire continuità, il comitato può eleggere un gruppo direttivo composto da un presidente, un vicepresidente e altri tre membri, compreso il presidente uscente. Il regolamento interno del comitato precisa i ruoli, le funzioni e le procedure per la nomina dei membri del gruppo direttivo.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. ***La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione partecipa a tutte le attività e alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. Il presidente del comitato*** tiene informata la Commissione sulle attività in corso e previste del comitato. Il comitato consulta la Commissione nella preparazione del suo

5. ***Il*** comitato tiene informata la Commissione sulle attività in corso e previste del comitato. Il comitato consulta la Commissione ***in particolare*** nella preparazione del suo programma di lavoro e dei principali risultati.

programma di lavoro e dei principali risultati.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***D'intesa con la Commissione***, il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle sue riunioni.

Emendamento

6. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle sue riunioni.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, ***d'intesa con la Commissione***.

Emendamento

8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Segretariato del comitato

Emendamento

Ufficio di presidenza del comitato

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato ***dispone di un segretariato, che è messo a disposizione***

Emendamento

1. Il comitato è ***coadiuvato da un ufficio di presidenza, indipendente*** dalla

dalla Commissione.

Commissione.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il compito principale *del segretariato* consiste nel contribuire all'espletamento delle funzioni del comitato stabilite dal presente regolamento e dalla direttiva 2010/13/UE.

Emendamento

2. Il compito principale *dell'ufficio di presidenza* consiste nel *fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato al fine di* contribuire all'espletamento delle funzioni del comitato stabilite dal presente regolamento e dalla direttiva 2010/13/UE.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Il segretariato fornisce sostegno amministrativo e organizzativo alle attività* del comitato. *Il segretariato assiste inoltre il comitato nell'espletamento delle sue funzioni.*

Emendamento

3. *L'ufficio di presidenza agisce su istruzioni* del comitato *e dispone di risorse umane e finanziarie sufficienti.*

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle *norme* nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:

Emendamento

Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle *misure* nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) fornisce consulenza alla Commissione, ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. ***Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione;***

Emendamento

(c) fornisce consulenza alla Commissione, ***di propria iniziativa o*** ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza;

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;

Emendamento

(d) ***di propria iniziativa o*** su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

(e) ***d'intesa con la Commissione,*** elabora pareri in merito a:

Emendamento

(e) elabora pareri in merito a:

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

i) richieste di cooperazione *e assistenza reciproca* tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, del presente regolamento;

Emendamento

i) richieste di cooperazione tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, del presente regolamento;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione

(f) su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:

Emendamento

(f) *su propria iniziativa o* su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera f – punto i

Testo della Commissione

i) misure nazionali che possono incidere sul *funzionamento del mercato interno dei* servizi di media, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

Emendamento

i) misure nazionali che possono incidere sul *pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale dei fornitori di* servizi di media *nel mercato interno o sulle libertà fondamentali definite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione

ii) concentrazioni del mercato **dei media** che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;

Emendamento

ii) concentrazioni del mercato **con un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale** che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato **dei media** soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento;

Emendamento

(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento;

Nell'adottare le decisioni di cui alla lettera g), il comitato basa i pareri e le decisioni sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), che individua, analizza e valuta attentamente gli eventuali rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media in un determinato Stato membro. Il comitato prende inoltre in considerazione la relazione della Commissione sullo Stato di diritto e le valutazioni indipendenti della libertà e del pluralismo dei media negli Stati membri, come l'indice sulla libertà di stampa nel mondo;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione

ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

Emendamento

ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato **con un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale**, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione

(l) organizza un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile **e ne riferisce i risultati alla Commissione**, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;

Emendamento

(l) organizza un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera m

Testo della Commissione

(m) promuove lo scambio delle migliori prassi **relative** all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience, in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento.

Emendamento

(m) promuove lo scambio delle migliori prassi **e incoraggia il rispetto dei codici di condotta vigenti relativi** all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience, in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento.

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(m bis) In consultazione con la Commissione, può collaborare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi pertinenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e dell'espletamento delle proprie funzioni, fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione. A tal fine, il comitato può stabilire accordi di lavoro.

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere ("autorità richiedente") cooperazione o assistenza reciproca in qualsiasi momento a una o più autorità o organismi nazionali di regolamentazione ("autorità interpellate") ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure per l'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento o delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

1. Un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere ("autorità richiedente") cooperazione (***scambio di informazioni e/o*** assistenza reciproca) in qualsiasi momento a una o più autorità o organismi nazionali di regolamentazione ("autorità interpellate") ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure per l'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento o delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le richieste di cooperazione o **assistenza reciproca**, comprese la cooperazione o l'assistenza reciproca accelerate, contengono tutte le informazioni necessarie, tra cui le relative finalità e motivazioni.

Emendamento

3. Le richieste di cooperazione, comprese la cooperazione o l'assistenza reciproca accelerate, contengono tutte le informazioni necessarie, tra cui le relative finalità e motivazioni.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) qualora la richiesta non sia debitamente giustificata e proporzionata.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, ***d'intesa con la Commissione*** il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.

7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro 30 giorni di calendario, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1.

Emendamento

2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro 30 giorni di calendario, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1, **o giustifica le ragioni per cui non sono state intraprese.**

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.

Emendamento

3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese **o pianificate o al rifiuto di intraprendere un'azione,** a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con

Emendamento

4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con

tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere, *d'intesa con la Commissione*, senza indebito ritardo.

tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere senza indebito ritardo.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato promuove lo scambio di migliori prassi tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, consultando eventualmente i portatori di interessi e in stretta collaborazione con la Commissione, sugli aspetti normativi, tecnici o pratici relativi all'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

Emendamento

1. Il comitato promuove lo scambio di migliori prassi tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, consultando eventualmente i portatori di interessi, *se del caso*, e in stretta collaborazione con la Commissione, sugli aspetti normativi, tecnici o pratici relativi all'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il debito rilievo da dare ai servizi di media audiovisivi *di interesse generale* a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE;

Emendamento

(a) il debito rilievo da dare ai servizi di media audiovisivi a norma dell'articolo 7 bis *e dell'articolo 13, paragrafo 1*, della direttiva 2010/13/UE *e la relativa corretta applicazione e attuazione*;

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.

Emendamento

(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, **comprese le imprese figlie, le consociate e le imprese madri**, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può emettere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. **Il comitato assiste la Commissione a tale proposito, se richiesto.**

Emendamento

3. La Commissione, **assistita dal comitato**, può emettere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il comitato **promuove** la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di **agevolare** lo sviluppo di norme tecniche relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.

Emendamento

4. Il comitato **agevola** la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di **promuovere** lo sviluppo di norme tecniche **armonizzate a livello dell'UE** relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il comitato pubblica una relazione annuale sullo stato della libertà dei media, compresa la trasparenza della proprietà dei media, in ciascuno Stato membro e tiene scambi periodici di buone pratiche in tali settori. Il comitato si avvale delle banche dati nazionali sulla trasparenza della proprietà dei media di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della più recente relazione della Commissione sullo Stato di diritto e consulta i pertinenti portatori di interessi, comprese organizzazioni dei media e gruppi della società civile, al fine di elaborare i criteri pertinenti per la relazione.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Le agenzie o gli organismi nazionali di regolamentazione forniscono al comitato i dati e le informazioni pertinenti necessari per redigere la relazione annuale sulla libertà dei media come indicato al paragrafo 4 bis. Tali informazioni dovrebbero essere fornite prontamente e in un formato compatibile con le prescrizioni del comitato in materia di relazioni da presentare.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Coordinamento delle misure relative ai fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione

Emendamento

Coordinamento delle misure relative ai fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori **o provenienti dall'esterno** dell'Unione

Emendamento 136

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il comitato **coordina le misure delle** autorità o **degli** organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica **e** la difesa.

Emendamento

1. **Fatto salvo l'articolo 3 della direttiva 2010/13/UE**, il comitato **agevola la cooperazione tra le** autorità o **gli** organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori **o provenienti dall'esterno** dell'Unione che, **indipendentemente dai mezzi di distribuzione o accesso, mirano o** si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione **della natura** del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica, la difesa **e la salute pubblica, o qualora i loro programmi includano l'istigazione alla violenza o all'odio o la provocazione pubblica a commettere un reato terroristico.**

Emendamento 137

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ferma restando la possibilità di una richiesta diretta da parte dell'autorità

o dell'organismo nazionale di regolamentazione di un paese di destinazione all'autorità o all'organismo nazionale di regolamentazione competente a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, se un fornitore di servizi di media audiovisivi stabilito o con origine al di fuori dell'Unione è soggetto alla giurisdizione territoriale di uno Stato membro dell'Unione ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2010/13/UE e fatte salve le procedure previste dall'articolo 3 di tale direttiva, un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione di un paese di destinazione può chiedere al comitato di emettere un parere che inviti le autorità o gli organismi dello Stato membro competente ad adottare misure adeguate riguardanti tale fornitore di servizi di media.

Il coinvolgimento del comitato avviene su richiesta di un numero minimo di membri del comitato, da definire nel regolamento interno del comitato stesso insieme ai procedimenti pertinenti. Nell'elaborazione del proprio parere, il comitato conferma il rispetto delle seguenti condizioni:

- i) è comprovato che il servizio di media audiovisivo pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica, compresa la salvaguardia della sicurezza nazionale e della difesa, la salute pubblica, o che il contenuto del fornitore di servizi di media audiovisivi viola in modo manifesto, serio e grave l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva AVMS.*
- ii) il servizio di media audiovisivo arreca pregiudizio o presenta un rischio grave e serio di pregiudizio per diversi Stati membri o per l'Unione.*

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il coordinamento delle misure e i pareri del comitato non pregiudicano la competenza e la responsabilità degli Stati membri di valutare i rischi e le minacce alla loro sicurezza pubblica e alla difesa nazionale che possono essere posti dai servizi di media provenienti dall'esterno dell'UE.

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il comitato, d'intesa con la Commissione, può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1. Tutte le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato.

2. Fermi restando i poteri ad esse conferiti dal diritto nazionale, le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato emessi a norma dei paragrafi 1 e 1 bis. L'autorità o l'organismo competente motiva l'eventuale decisione di non intraprendere le azioni raccomandate.

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, nel decidere di intervenire nei confronti di un fornitore di servizi di media con origine al di fuori dell'Unione, tengano debitamente in considerazione:

i) una decisione adottata nei confronti di tale fornitore da un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione di un altro Stato membro; e/o

ii) un parere del comitato relativo a tale fornitore e adottato sulla base del paragrafo 1.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sono soggetti *a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale in uno o più Stati membri*, o *aderiscono a* un meccanismo di coregolamentazione *o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali* ampiamente riconosciuto e accettato nel settore dei media pertinente in uno o più Stati membri.

Emendamento

(c) sono soggetti *alla supervisione di un'autorità o di un organismo di regolamentazione nazionale indipendente o alla supervisione di* un meccanismo di *autoregolamentazione o* coregolamentazione ampiamente riconosciuto e accettato nel settore dei media pertinente in uno o più Stati membri *per l'esercizio della responsabilità editoriale e il rispetto delle norme editoriali.*

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi prevedono una funzionalità che consenta di rendere pubbliche e facilmente accessibili le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Ai fini della lettera c), i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi prevedono una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi di indicare il nome e i dati di contatto delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione pertinenti o dei rappresentanti dei meccanismi di coregolamentazione o di autoregolamentazione. Tali informazioni sono rese pubbliche.

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Le autodichiarazioni di cui al paragrafo 1 devono essere facilmente verificabili e sono ritenute valide solo se le entità di vigilanza o di controllo di cui al paragrafo 1, lettera c), possono confermare l'adesione del dichiarante ai regolamenti e/o ai codici di condotta.

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Se un fornitore di servizi di media ha ripetutamente violato il diritto nazionale o europeo o se i suoi contenuti sono stati spesso sospesi o limitati a causa di una violazione dei termini e condizioni di cui al paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto

grandi possono invalidare la dichiarazione del fornitore di servizi di media. Se invalida la dichiarazione di cui al paragrafo 1, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi informa l'entità di vigilanza o di regolamentazione e il comitato.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 sexies. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché i loro processi di moderazione garantiscano la libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà dei media e il pluralismo delle notizie e delle informazioni dei fornitori di servizi di media ai sensi dell'articolo 2, punto 2), anche attraverso risorse umane e finanziarie adeguate e sufficienti e una formazione specifica sulla diversità linguistica e culturale.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a **contenuti forniti** da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali contenuti

2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere **o limitare in altro modo** la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a **qualsiasi contenuto fornito** da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali

contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/XXX *[legge sui servizi digitali]*, adotta tutte le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2022/XXX *[legge sui servizi digitali]*, per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150, prima che la sospensione abbia effetto.

contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2065, adotta ***immediatamente*** tutte le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2022/2065, per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione ***dettagliata*** di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150 ***e dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2065, se possibile*** prima che la sospensione ***o la limitazione*** abbia effetto ***e senza indebito ritardo***.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nel caso in cui i fornitori di una piattaforma online di dimensioni molto grandi successivamente decidano di sospendere o altrimenti limitare i contenuti di un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, essi ne forniscono una motivazione dettagliata per iscritto.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento

3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento

(UE) 2019/1150 da fornitori di servizi di media che hanno **presentato** una dichiarazione ai sensi **del paragrafo** 1 del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità **e** senza indebiti ritardi.

(UE) 2019/1150 **o degli articoli 20 e 86 del regolamento (UE) 2022/2065** da fornitori di servizi di media che hanno una dichiarazione **valida** ai sensi **dei paragrafi 1 e 1 quater** del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità **ed entro 24 ore. Qualora il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi non prenda in esame il reclamo entro 24 ore per motivi di forza maggiore o per ragioni oggettivamente giustificate, ne informa** senza indebiti ritardi **il fornitore di servizi di media.**

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se un fornitore di servizi di media **che ha presentato** una dichiarazione ai sensi **del paragrafo** 1 ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi limiti o sospenda frequentemente la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi avvia un dialogo significativo ed efficace con il fornitore di servizi di media, dietro sua richiesta, in buona fede, al fine di trovare una soluzione amichevole per porre fine a restrizioni o sospensioni ingiustificate ed evitarle in futuro. Il fornitore di servizi di media **può comunicare** l'esito di tali scambi al comitato.

Emendamento

4. Se un fornitore di servizi di media ha una dichiarazione **valida** ai sensi **dei paragrafi 1 e 1 quater** ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi limiti o sospenda frequentemente la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi avvia un dialogo significativo ed efficace con il fornitore di servizi di media, dietro sua richiesta, in buona fede, al fine di trovare una soluzione amichevole **entro un termine ragionevole** per porre fine a restrizioni o sospensioni ingiustificate **con effetto immediato** ed evitarle in futuro. Il fornitore di servizi di media **comunica** l'esito di tali scambi al comitato. **Il comitato può richiedere documenti supplementari qualora constati che le informazioni fornite da piattaforme online di dimensioni molto grandi nell'ambito dei dialoghi significativi ed efficaci non sono sufficienti o adeguate. Se non si può giungere a una soluzione amichevole, il fornitore di servizi di media**

può presentare un reclamo dinanzi a un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2065, fermo restando il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi rendono disponibili al pubblico, con cadenza annuale, informazioni riguardanti:

Emendamento

5. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi rendono disponibili al pubblico, **almeno** con cadenza annuale, informazioni **dettagliate** riguardanti:

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni; **e**

Emendamento

(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni;

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i motivi per cui hanno imposto tali restrizioni.

Emendamento

(b) i motivi per cui hanno imposto tali restrizioni, **e**

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) i casi e i motivi di rifiuto delle dichiarazioni presentate da qualsiasi fornitore di servizi di media ai sensi del paragrafo 1 bis del presente articolo.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione ***può pubblicare*** degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione ***pubblica*** degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi e per monitorare l'adesione alle iniziative di

1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi ***derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del***

autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

loro servizio e dei relativi sistemi e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere, *nonché le eventuali ripercussioni negative di tali iniziative o delle politiche di moderazione dei contenuti sulla libertà e sul pluralismo dei media. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi avviano il dialogo in buona fede e possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato.*

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo.

Emendamento

2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo. *La Commissione tiene in considerazione tali risultati per valutare la conformità delle piattaforme online di dimensioni molto grandi con i loro obblighi di riduzione dei rischi sistemici ai sensi dell'articolo 35 della legge sui servizi digitali.*

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al comitato tutte le informazioni necessarie, quando richieste, ai fini del coinvolgimento del comitato ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli utenti hanno il diritto di modificare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo **o** interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE.

Emendamento

1. Gli utenti hanno il diritto di modificare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo, interfaccia utente **o telecomando** che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze **e** nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE. ***Gli elementi del dispositivo, dell'hardware o dell'interfaccia utente che non sono di per sé direttamente collegati al controllo dei servizi di media audiovisivi o all'accesso ad essi non sono soggetti alla presente disposizione.***

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando commercializzano i dispositivi **e** le interfacce utente di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente le impostazioni **predefinite che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.**

Emendamento

2. Quando commercializzano i dispositivi, le interfacce utente **e i telecomandi** di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità **basata su software** che consenta agli utenti di modificare liberamente, **gratuitamente** e facilmente le impostazioni ai **sensi del paragrafo 1 del presente articolo.**

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Diritto all'identificazione del fornitore di servizi di media

- 1. I destinatari dei servizi di media hanno il diritto di identificare facilmente il fornitore di servizi di media su qualsiasi dispositivo e interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media e il loro utilizzo.***
- 2. I fabbricanti di dispositivi e i fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media e il loro utilizzo provvedono affinché l'identità del fornitore di servizi di media sul quale ricade la responsabilità editoriale dei contenuti o dei servizi sia chiaramente visibile contestualmente ai contenuti e ai servizi offerti.***

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere ***sulle attività*** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.

1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere ***sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale*** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno ***o sulle libertà fondamentali definite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*** è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, ***adeguate***, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualsiasi procedura nazionale utilizzata ai fini della preparazione o dell'adozione di una misura regolamentare o amministrativa di cui al paragrafo 1 è soggetta a scadenze chiare stabilite in anticipo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se la Commissione ne fa richiesta, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.

Emendamento

4. Se la Commissione ne fa richiesta **oppure di sua iniziativa**, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale **di cui al paragrafo 1** possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico. **Se un fornitore di servizi di media interessato individualmente e direttamente da tale misura ne fa richiesta, il comitato elabora un parere sulla misura.**

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide individualmente e direttamente **su** un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate.

Emendamento

5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura **di cui al paragrafo 1** che incide individualmente e direttamente **sulle attività di** un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate.

Emendamento 166

**Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo**

Testo della Commissione

Valutazione delle concentrazioni **del** mercato **dei media**

Emendamento

Valutazione delle concentrazioni **di** mercato

Emendamento 167

**Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali gli Stati membri prevedono norme sostanziali e procedurali che garantiscano una valutazione delle concentrazioni **del** mercato **dei media** che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Tali norme:

Emendamento

Nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali gli Stati membri prevedono norme sostanziali e procedurali che garantiscano una valutazione delle concentrazioni **di** mercato che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Tali norme:

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) impongono alle parti di una concentrazione **del** mercato **dei media** che potrebbe avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di notificare preventivamente tale concentrazione alle autorità o agli organismi nazionali competenti;

Emendamento

(b) impongono alle parti di una concentrazione **di** mercato che potrebbe avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di notificare preventivamente tale concentrazione alle autorità o agli organismi nazionali competenti;

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) **designano l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione quale responsabile della valutazione dell'impatto di una concentrazione soggetta a notifica sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale o** garantiscono il coinvolgimento dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione in tale valutazione;

Emendamento

(c) garantiscono il coinvolgimento dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione in tale valutazione;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) stabiliscono in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica delle concentrazioni **del** mercato **dei media** che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale e per la

Emendamento

(d) stabiliscono in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica delle concentrazioni **di** mercato che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale e per la valutazione dell'impatto

valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) tengono in considerazione il mercato dei media nel suo complesso, compreso l'ambiente online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei **media** sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;

(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori **e dei servizi** sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online, **in particolare delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, dei media di servizio pubblico, del mercato pubblicitario** e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media. **Per valutare l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, è effettuata una valutazione dei rischi per individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media nello Stato membro interessato. Tale valutazione è specifica e proporzionata.**

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure **adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali**;

Emendamento

(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure di **cui all'articolo 6**;

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sui fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni **del mercato dei media** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale **da parte delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione**.

Emendamento

3. La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sui fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni **di mercato con un impatto significativo** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione **consulta** preventivamente il comitato su qualsiasi parere o decisione che intenda adottare per valutare l'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione **del mercato dei media**

Emendamento

4. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione **può consultare** preventivamente il comitato su qualsiasi parere o decisione che intenda adottare per valutare l'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione **di mercato** soggetta a

soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno.

notifica, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. ***Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della consultazione di cui al paragrafo 4, il comitato*** elabora un parere sul progetto di parere o di decisione nazionale che gli è stato sottoposto, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2, e lo trasmette all'autorità consultante e alla Commissione.

Emendamento

5. ***Nel caso in cui sia consultato il comitato ai sensi del*** paragrafo 4, ***esso*** elabora un parere sul progetto di parere o di decisione nazionale che gli è stato sottoposto, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2, e lo trasmette all'autorità consultante e alla Commissione ***entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della consultazione.***

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 4 ***tiene nella massima*** considerazione il parere di cui al paragrafo 5. ***Qualora non si attenga al parere, in tutto o in parte, tale autorità fornisce al comitato e alla Commissione una giustificazione motivata della sua posizione entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del parere.*** Fatti salvi i relativi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere in materia.

Emendamento

6. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 4 ***può tenere in*** considerazione il parere di cui al paragrafo 5. Fatti salvi i relativi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere in materia.

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione

Pareri sulle concentrazioni **del** mercato **dei media**

Emendamento

Pareri sulle concentrazioni **di** mercato

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21, il comitato***, su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione **del** mercato **dei media** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato può sottoporre all'attenzione della Commissione le concentrazioni **del** mercato **dei media** che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno **dei servizi di media**.

Emendamento

1. ***Il comitato, di propria iniziativa*** o su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione **di** mercato **avente un'incidenza significativa** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, **e sulla valutazione dei rischi concernente i rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media nello Stato membro interessato, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a)**. Il comitato può sottoporre all'attenzione della Commissione le concentrazioni **di** mercato **aventi un impatto significativo sul pluralismo** dei media **e sull'indipendenza editoriale** che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I pareri del comitato e, **se del caso**,

Emendamento

3. I pareri del comitato e della

della Commissione sono resi disponibili al pubblico.

Commissione sono resi disponibili al pubblico.

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità.

Emendamento

1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i principi di trasparenza, **comparabilità**, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità. **Per garantire l'imparzialità della misurazione, i sistemi di misurazione dell'audience sono eseguiti da terzi o da organismi di autoregolamentazione indipendenti.**

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e **inserzionisti**, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy.

Emendamento

2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese, **ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943**, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media, agli inserzionisti, **ai titolari dei diritti** nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media, **inserzionisti e titolari dei diritti**, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate **sui dati raccolti e** sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. **La metodologia e la sua applicazione sono soggette almeno una volta all'anno a un controllo effettuato da un organismo indipendente. Le informazioni devono essere granulari**

quanto quelle fornite dal resto del mercato dei media, compresi dati non aggregati. La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy. *I titolari dei diritti e i fornitori di servizi di media hanno accesso gratuito ai dati sui consumi e sulle prestazioni raccolti in relazione ai loro programmi e servizi.*

Emendamento 183

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta da parte dei fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, insieme a fornitori di servizi di media,* organizzazioni che li rappresentano e a qualsiasi altra parte interessata, al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti.

Emendamento

3. *I fornitori di servizi di media, insieme ai* fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, *ai fornitori di piattaforme online,* organizzazioni che li rappresentano, *alla società civile* e a qualsiasi altra parte interessata, *elaborano codici di condotta, con il sostegno delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione,* al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti. *Nell'elaborazione dei codici di condotta si dovrebbe prestare particolare attenzione ai media di piccole dimensioni per garantire un'adeguata misurazione della loro audience.*

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sull'applicazione pratica dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Emendamento

4. La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sull'applicazione pratica dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, *tenendo conto nel contempo dei codici di condotta a livello*

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience e altre parti interessate.

Emendamento

5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, ***i fornitori di servizi di media, i fornitori di piattaforme online*** e altre parti interessate.

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici.

Emendamento

1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media ***e fornitori di piattaforme online*** a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici.

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le autorità pubbliche, **compresi i governi nazionali, federali o regionali**, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o le amministrazioni locali **di enti territoriali con più di 1 milione di abitanti**, pubblicano informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media, che includono almeno i seguenti dettagli:

Emendamento

2. Le autorità pubbliche, **comprese quelle a livello di Unione, nazionale, federale o regionale**, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali **in cui lo Stato è coinvolto nelle attività quotidiane o esercita un'influenza o un controllo sulle strategie pubblicitarie** o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o le amministrazioni locali pubblicano **con mezzi elettronici e di facile utilizzo** informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media **e fornitori di piattaforme online**, che includono almeno i seguenti dettagli:

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media **da cui sono stati acquistati servizi pubblicitari**;

Emendamento

(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media **o dei fornitori di piattaforme online che hanno ricevuto pubblicità statale**;

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'importo totale annuale speso, **nonché gli importi spesi per ciascun fornitore di servizi di media**.

Emendamento

(b) l'importo totale annuale speso;

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(b bis) gli importi spesi per ciascun
fornitore di servizi di media;***

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***4 bis. I fornitori di servizi di media o le
piattaforme online che ricevono fondi
pubblici o qualsiasi altro vantaggio
economico a fini pubblicitari da paesi
terzi presentano annualmente all'autorità
o all'organismo nazionale di
regolamentazione una relazione
contenente almeno i dati seguenti:***

***(a) il nome delle entità che concedono
fondi pubblici;***

***(b) l'importo annuale totale dei fondi
pubblici concessi.***

***L'autorità o l'organismo nazionale di
regolamentazione mette a disposizione del
pubblico le informazioni comunicate a
norma del presente paragrafo.***

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

**(c) una panoramica delle misure
adottate dai fornitori di servizi di media al
fine di garantire l'indipendenza delle
decisioni editoriali *individuali*.**

**(c) una panoramica delle misure
adottate dai fornitori di servizi di media al
fine di garantire l'indipendenza delle
decisioni editoriali.**

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, la Commissione valuta l'attuazione dell'articolo 7. A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli da 7 a 12 e l'articolo 27 si applicano invece a decorrere dal [3 mesi dopo l'entrata in vigore] e l'articolo 19, ***paragrafo 2***, a decorrere dal [48 mesi dopo l'entrata in vigore].

Gli articoli da 7 a 12 e l'articolo 27 si applicano invece a decorrere dal [3 mesi dopo l'entrata in vigore] e l'articolo 19 a decorrere dal [48 mesi dopo l'entrata in vigore].

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nella preparazione della relazione il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità:

Entità
Alliance de la Presse d'Information Générale
France Télévisions
Association of Commercial Television (ACT)
Coopérative de la presse Magazine
Groupe Bouygues/TF1
Radio France
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)
Eurocinéma
Messageries Lyonnaises de la Presse
Fédération Nationale de la Presse d'information Spécialisée (FNPS)
European Magazine Media Association & European Newspapers Publishers Association (EMMA/ENPA)
News Media Europe
Google/YouTube
The Walt Disney Company
European Broadcasting Union
Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM)
Vivendi/Canal +

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica della direttiva 2010/13/UE	
Riferimenti	COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CULT 17.10.2022	
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 17.10.2022	
Commissioni associate - annuncio in aula	16.3.2023	
Relatore(trice) per parere Nomina	Geoffroy Didier 23.11.2022	
Esame in commissione	28.3.2023	22.5.2023
Approvazione	29.6.2023	
Esito della votazione finale	+: 34 -: 4 0: 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Geoffroy Didier, Francisco Guerreiro, Tsvetelina Penkova, Catharina Rinzema, Kosma Złotowski	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Asger Christensen, Nicolás González Casares, Grzegorz Tobiszowski	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

34	+
ECR	Eugen Jurzyca
ID	Alessandra Basso, Marco Campomenosi
PPE	Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Asger Christensen, Catharina Rinzema
S&D	Alex Agius Saliba, Biljana Borzan, Nicolás González Casares, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose
The Left	Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak

4	-
ECR	Beata Mazurek, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski
PPE	Arba Kokalari

3	0
ID	Virginie Joron
Renew	Svenja Hahn
The Left	Kateřina Konečná

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti